

## La disciplina dell'anatocismo bancario. Implicazioni nelle operazioni di finanziamento e ristrutturazione.

***Le riforme avviate dal legislatore comprendono la disciplina dell'anatocismo bancario in materia di interessi nelle operazioni implementate nell'esercizio dell'attività bancaria.***

In data 3 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha emesso una delibera (di seguito la "Delibera") volta ad apportare nuove modifiche alla più volte emendata cornice normativa in tema di anatocismo.

La Delibera, avente la finalità di chiarire i rapporti sussistenti tra intermediari e clienti, ha dato attuazione a quanto disposto dall'Art. 120, comma 2, del D.lgs. 385/1993 (**Testo Unico Bancario – TUB**), così come novellato all'inizio del 2016 dall'Art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in legge con L. 8 aprile 2016 n. 49 (la **Novella 2016**) il quale, pur ribadendo il generale divieto di anatocismo previsto dall'ordinamento italiano, ha introdotto una deroga espressa con riferimento agli interessi debitori maturati in specifiche operazioni bancarie, consentendone la capitalizzazione a determinate condizioni. Alcune delle principali novità sul tema sono descritte di seguito.

### Quadro normativo attuale e Novella 2016

La Delibera ha dato attuazione alla disposizione normativa primaria in tema di anatocismo bancario, cioè l'Art. 120 TUB comma 2, che recita quanto segue:

*"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;*
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in*

*cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo"*

Anche a seguito delle modifiche apportate dalla Novella 2016, permane quindi, alla lettera (b) del secondo comma dell'Art. 120 TUB, il divieto di computo degli interessi a capitale quale regola generale (c.d. "divieto di anatocismo"). In particolare, tale divieto ha ad oggetto l'intera categoria degli "*interessi debitori maturati*" con riferimento alle "*operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*", senza limitazione a specifici rapporti di conto corrente ovvero di conto pagamento (menzionati invece nella lettera (a) della medesima disposizione), ricomprendendo quindi tutti quelli generati da contratti bancari, ivi inclusi mutui ovvero altri finanziamenti di diversa forma tecnica.

La Novella 2016 ha altresì introdotto un regime derogatorio rispetto a quello generale del divieto di anatocismo, prevedendone l'ammissibilità con esclusivo riferimento alle ipotesi tassativamente indicate nella Delibera. In primo luogo, con riferimento alle operazioni tra intermediario e cliente disciplinate ai sensi del Titolo VI del TUB, è previsto che gli interessi debitori maturati possano essere utilizzati quale base di calcolo per la produzione di interessi di mora, in caso di inadempimento del cliente. In secondo luogo, in relazione a specifiche operazioni tra intermediario e cliente, sono consentiti l'addebito con valenza soddisfattiva degli interessi debitori scaduti e non pagati sul conto del cliente e conseguente l'inclusione degli stessi nella sorte capitale.

## **Ambito di applicazione soggettivo della Delibera**

Ai sensi dell'Art. 2 della Delibera, l'ambito di applicazione della stessa si estende ai rapporti intercorrenti tra "intermediario" e "cliente".

In particolare, il termine "intermediario", come definito all'Art. 1 della Delibera, deve essere inteso come comprensivo di banche, intermediari finanziari di cui all'Art. 106 TUB e, in generale, altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti nel rispetto della disciplina di cui al Titolo VI del TUB (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*). Pur in assenza di una specifica indicazione regolamentare e di dottrina nonché di precedenti in merito, sembrerebbe verosimile estendere tale concetto anche ai FIA (fondi di investimento alternativi) come recentemente ammessi all'attività di finanziamento, ai veicoli per cartolarizzazioni e alle assicurazioni.

La definizione di "cliente" comprende invece ai sensi dell'Art. 1 della Delibera qualsivoglia soggetto che abbia un rapporto contrattuale con un soggetto riconducibile alla nozione di intermediario, con esclusione dalla nozione di "cliente" di specifici soggetti professionali, inclusi, a titolo esemplificativo, società finanziarie, banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, SGR e fondi di investimento alternativi, così come Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane e ogni altro soggetto che svolga attività di intermediazione finanziaria.

## **Ambito di applicazione oggettivo della Delibera**

La disciplina generale richiamata dalla Delibera si applica alle "*operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito*" tra intermediari e clienti regolate ai sensi del Titolo VI del TUB. Tali operazioni comprendono, a titolo esemplificativo:

- rapporti di conto corrente;
- rapporti di conto di pagamento;

- aperture di credito regolate in conto corrente ai sensi dell'Art. 2 comma 1 lett. (a) del D.M. 30 giugno 2012 n. 644 (*Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione*);
- aperture di credito regolate in conto di pagamento;
- finanziamenti a valere su carte di credito; e
- mutui e finanziamenti in qualsiasi altra forma tecnica.

Il nuovo regime derogatorio relativo alla capitalizzazione degli interessi debitori (maturati e divenuti esigibili) è invece circoscritto, ai sensi dell'Art. 4 della Delibera, a un numero limitato e tassativo di operazioni tra cui rientrano:

- le aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'Art. 2, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644/2012 (il **Decreto**);
- le aperture di credito regolate in conto di pagamento; e
- gli sconfinamenti di cui all'Art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) del Decreto (come definiti nel medesimo).

In primo luogo, si deve rilevare come, con riferimento alle operazioni di cui al paragrafo (i) che precede, la Delibera consenta l'applicazione del regime derogatorio in materia di interessi debitori esclusivamente alle aperture di credito regolate in conto corrente in base alle quali il cliente abbia la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento. Tali caratteristiche, a titolo esemplificativo, possono essere individuate nelle linee di credito di natura *revolving*.

In secondo luogo, per quanto concerne le operazioni di cui al paragrafo (ii) che precede, la Delibera espressamente include nell'ambito di operatività del suddetto regime ogni apertura di credito regolata in conto di pagamento (istituto introdotto dalla direttiva 64/2007/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 11/2010, utilizzabile esclusivamente per operazioni di pagamento), ivi incluse le ipotesi in cui la disponibilità mantenuta dall'intermediario su tale conto, nella forma ex Art. 1842 cod. civ., sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti.

Infine, in relazione alle operazioni di cui al paragrafo (iii) che precede, ai sensi del Decreto rientrerebbero nel campo di applicazione del regime derogatorio, *inter alia*, gli sconfinamenti a valere sui contratti di conto corrente oltre il limite del fido, in presenza di un'apertura di credito regolata in conto corrente. In particolare, la definizione di "sconfinamento" prevista all'Art. 1 del Decreto include le somme di denaro utilizzate dal cliente o comunque addebitategli in eccedenza rispetto a (a) l'affidamento (c.d. utilizzo extra fido) e (b) il saldo del cliente in mancanza di un affidamento (c.d. sconfinamento in assenza di fido). La stessa disposizione definisce l'"affidamento" come la somma di denaro messa a disposizione del cliente e determinata nel contratto con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità.

## **Produzione degli interessi di mora a valere sugli interessi debitori maturati**

Come previamente evidenziato, l'Art. 120, comma 2, lettera (b) del TUB (modificato dalla Novella 2016) mantiene il generale divieto di produzione degli interessi a valere sugli interessi debitori maturati (c.d. "divieto di anatocismo"), fatta eccezione per la produzione di interessi moratori, come ribadito anche all'Art. 3, comma 1 della Delibera. Pertanto, in linea di continuità rispetto alla disciplina previgente, ai sensi dell'attuale regime è possibile affermare che l'ordinamento italiano non consente che, in generale, gli interessi corrispettivi siano produttivi di interessi, fatti salvi quelli moratori.

In particolare, l'Art. 3, commi 1 e 2, della Delibera, prevede che, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate dal Titolo VI del TUB, la produzione di interessi moratori sia disciplinata dalle disposizioni del codice civile. Alla luce di tale previsione, trova pertanto applicazione anche per gli interessi debitori scaduti e non pagati quanto previsto agli artt. 1218 e ss. del codice civile.

A questo proposito rimane dibattuto se la produzione di interessi moratori a valere su interessi debitori scaduti decorra automaticamente a seguito del mancato pagamento degli stessi ovvero abbia luogo, ai sensi dell'Art. 1283 cod. civ., a partire dal giorno della presentazione di una domanda giudiziale del creditore nei confronti del debitore. L'ipotesi della produzione automatica degli interessi moratori a fronte della scadenza degli interessi corrispettivi ed a valere sui medesimi appare condivisibile essendo la prosecuzione, in diritto e in prassi, del rapporto contrattuale intermediario/cliente e costituirebbe, pertanto, la soluzione maggiormente preferibile al suddetto tema.

Per quanto attiene invece alle modalità di calcolo e pagamento degli interessi di mora, si ritiene che questi debbano rimanere regolati da quanto disposto ai sensi dell'accordo intercorso tra le parti nonché dalle norme rilevanti del codice civile. A questo proposito giova sottolineare come il regime codicistico non preveda espressamente una periodicità di conteggio minima o obbligatoria per gli interessi moratori demandando ai soli contenuti dell'accordo tra le parti.

## **La capitalizzazione degli interessi debitori**

Ai sensi dell'Art. 120, comma 2, lettera (b) del TUB nonché dell'Art. 4, comma 5, della Delibera, il cliente, limitatamente all'ambito di applicazione oggettivo sopra delineato, ha la facoltà di autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi passivi sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili, con la conseguenza che la somma totale degli interessi addebitati verrà considerata come sorte capitale e come tale capitalizzata.

Ai sensi dell'Art. 120, comma 2, lett. (a), del TUB e dell'Art. 3, comma 3, della Delibera, il conteggio degli interessi, sia debitori che creditori, nei rapporti di conto corrente e di conto di pagamento, dovrà essere caratterizzato dalla medesima periodicità, comunque non inferiore ad un anno. Inoltre, il termine per il calcolo è fissato, anche per i contratti stipulati in corso d'anno, in data 31 dicembre di ciascun anno, nonché al termine del rapporto per il quale sono dovuti. Ai sensi dell'Art. 120, comma 2, lett. (b) del TUB e dell'Art. 4, commi 3 e 4 della Delibera, si prevede altresì che gli interessi debitori maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, divenendo esigibili il 1° marzo dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono maturati e comunque non prima dei 30 giorni dal ricevimento da parte del cliente delle comunicazioni ai sensi degli Artt. 119 o 126-*quater*, comma 1, lettera b) del TUB, ferma restando la facoltà di prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

Per un esempio pratico di applicazione del meccanismo di capitalizzazione degli interessi debitori (a seguito dell'autorizzazione all'addebito prestata dal cliente) si faccia riferimento alla tabella pubblicata dalla Banca d'Italia sul proprio sito internet al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/>.

Per effetto dell'autorizzazione del cliente all'addebito in conto, gli interessi corrispettivi scaduti e non pagati divengono componente del capitale in base alla periodicità riportata nei paragrafi che precedono. Pertanto, una volta avvenuto l'addebito in conto, tali interessi corrispettivi diverranno a loro volta produttivi di interessi e pagabili alle scadenze sopra indicate.

La predetta autorizzazione deve essere prestata dal cliente in forma scritta ovvero con modalità digitali equiparabili. Tale autorizzazione ha efficacia esclusivamente interna tra soggetto autorizzante e autorizzato e, poiché non sussiste alcun tipo di limite temporale per la concessione della suddetta autorizzazione, quest'ultima potrà essere prestata in via preventiva, al momento della costituzione del rapporto con l'intermediario, ovvero successivamente nel corso del rapporto debitorio. Tuttavia, ai sensi dell'Art. 4, comma 5 della Delibera, al soggetto autorizzante è in ogni caso riconosciuta la facoltà di revocare tale autorizzazione fino al momento in cui sia avvenuto l'addebito degli interessi.

Qualora l'autorizzazione sia inclusa in un contratto differente rispetto a quello che ha dato origine al rapporto, il soggetto autorizzante avrà l'onere di provare l'avvenuta ricezione dell'autorizzazione da parte dell'istituto creditore. In ogni caso, fermo restando quanto appena delineato, è opportuno sottolineare come, sotto il profilo formale, la ricezione dell'atto autorizzativo non è ritenuta un requisito per il perfezionamento del negozio. Qualora invece l'autorizzazione sia inclusa come clausola autonoma all'interno del contratto che ha dato origine al rapporto, non sorge in capo al cliente l'onere della prova.

## **Imputazione dei pagamenti ai sensi della Delibera**

A conferma ed in attuazione di quanto indicato dall'Art. 120, comma 2, lett. (b), del TUB, l'Art. 2, comma 3, della Delibera ribadisce che l'imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore è disciplinata in conformità al disposto dell'Art. 1194 del codice civile. Pertanto, in assenza del consenso del creditore, non è riconosciuta al debitore la facoltà di imputare un pagamento al capitale piuttosto che agli interessi ed alle spese. Di conseguenza, salvo patto contrario, qualsiasi pagamento effettuato in conto di capitale e di interessi sarà primariamente imputato agli interessi.

## **Ipotesi applicative nelle principali forme di finanziamento e nelle operazioni di ristrutturazione del debito**

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, sebbene allo stato in assenza di specifica giurisprudenza e dottrina sul punto, è possibile ipotizzare alcune ipotesi applicative del regime derogatorio sopra illustrato (sul presupposto che il cliente abbia fornito la necessaria autorizzazione ex Art. 4, comma 5, della Delibera), nell'ambito delle principali forme di finanziamento previste dai contratti bancari e nel contesto delle operazioni di ristrutturazione del debito.

- ***Apertura di credito o contratti di finanziamento con utilizzi rotativi (revolving)***

Ai sensi dell'Art. 1842 cod. civ., ai sensi del contratto di apertura di credito la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un periodo di tempo determinato o sino a revoca. Qualora al cliente sia riconosciuta la facoltà di utilizzare e ripristinare le somme messe a disposizione dalla banca nei limiti dell'importo massimo affidato, come usualmente accade nella prassi, sembrerebbe possibile ricondurre tali figure contrattuali alla fattispecie di cui all'Art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto. Di conseguenza, troverebbe applicazione il regime derogatorio introdotto dalla Delibera, consentendo pertanto il computo a capitale degli interessi debitori eventualmente scaduti e non pagati. Per contro, tale disciplina non dovrebbe trovare applicazione nell'ipotesi di apertura di credito "semplice", ai sensi della quale non è riconosciuta al cliente la possibilità di ripristinare la disponibilità originaria attraverso versamenti successivi.

È opportuno evidenziare anche che, in presenza di un'apertura di credito regolata in conto corrente, qualora il cliente effettui degli utilizzi eccedenti l'importo massimo dell'affidamento, sembrerebbe possibile ricondurre tale sconfinamento nella fattispecie indicata all'Art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto. Di conseguenza, troverebbe applicazione il regime derogatorio introdotto dalla Delibera,

consentendo pertanto il computo a capitale degli interessi debitori eventualmente scaduti e non pagati.

- ***Mutui o contratti di finanziamento a termine***

Ai sensi dell'Art. 1813 cod. civ., tramite il contratto di mutuo o di finanziamento a termine (c.d. term loan), la banca eroga a favore del cliente una somma di denaro che quest'ultimo si impegna a restituire, o alla scadenza o secondo un piano di ammortamento, entro un termine prestabilito. Poiché in questo caso al cliente non è generalmente riconosciuta la facoltà di ripristinare nel corso della vita del finanziamento le somme utilizzate, non sembra configurabile una situazione ascrivibile ad una delle ipotesi contemplate nell'ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dalla Delibera. Si potrebbe ritenere, pertanto, che nel caso in esame continui a trovare applicazione il generale divieto di anatocismo, fatta eccezione per la produzione degli interessi di mora.

- ***Anticipazione bancaria***

Ai sensi degli Artt. 1846 e ss. cod. civ., tramite il contratto di anticipazione bancaria la banca concede al cliente un prestito a breve termine garantito da un contratto ancillare in forza del quale sono costituiti in pegno certi valori mobiliari, merci, crediti o depositi di denaro. Qualora tale figura contrattuale sia utilizzata in conto corrente, è generalmente riconosciuta al cliente la facoltà di ripristinare e utilizzare nuovamente gli importi anticipati, ferma restando la necessità di mantenere costantemente una proporzione tra la somma oggetto di anticipazione e il valore dei beni concessi in garanzia. Pertanto, sembrerebbe possibile ricondurre la figura contrattuale in esame nella fattispecie indicata all'Art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto; conseguentemente, troverebbe applicazione il regime derogatorio introdotto dalla Delibera, consentendo quindi il computo a capitale degli interessi debitori eventualmente scaduti e non pagati.

- ***Anticipi SBF su fatture***

Tramite l'anticipo su fatture salvo buon fine, la banca, a fronte di fatture emesse dal cliente nei confronti di soggetti terzi (es. ai sensi di contratti di fornitura o servizi), mette a disposizione del cliente una somma di denaro pari a una percentuale dell'importo complessivo delle fatture stesse. Poiché tale tipologia contrattuale prevede la concessione di un fido da utilizzarsi in funzione delle fatture presentate dal cliente alla banca, il suddetto affidamento sarà di volta in volta ripristinato a seguito dell'incasso delle fatture presentate dal cliente e potrà essere nuovamente utilizzato dallo stesso dietro la presentazione di nuove fatture. Pertanto, sembrerebbe possibile ricondurre la figura contrattuale in esame nella fattispecie indicata all'Art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto. Di conseguenza, troverebbe applicazione il regime derogatorio introdotto dalla Delibera, consentendo quindi il computo a capitale e capitalizzazione degli interessi debitori eventualmente scaduti e non pagati.

- ***Ipotesi applicative nel contesto di operazioni di ristrutturazione del debito***

Nel contesto delle operazioni di ristrutturazione del debito, la manovra finanziaria alla base del relativo piano di risanamento può prevedere diverse e variegate modalità di rimodulazione dell'esposizione debitoria, tenuto conto di tipologia e numero dei soggetti creditori, della struttura societaria del soggetto debitore e del relativo gruppo di appartenenza, delle componenti dell'attivo e del volume del capitale circolante del debitore nonché, ovviamente, del settore industriale in cui il debitore correntemente opera.

Per quanto attiene nello specifico alla rimodulazione dell'esposizione bancaria, è usuale nella prassi prevedere soluzioni quali: (i) la conferma, totale o parziale, degli affidamenti (es. aperture di credito in conto corrente, contratti di scoperto di conto corrente, anticipazioni bancarie, su SBF, su fatture o su ordini), sebbene a termini e condizioni o con forma tecnica diversi, in tutto o in parte, rispetto a quanto previsto dai contratti originari; (ii) il c.d. "consolidamento" dell'esposizione a medio-lungo termine, ossia la rimodulazione di uno o più finanziamenti in essere che vengono disciplinati come un'unica debitoria avente modalità e tempistiche di rimborso omogenee nel contesto dell'operazione di ristrutturazione; nonché (iii) la rinegoziazione delle condizioni di remunerazione dell'esposizione, quali ad esempio il tasso, la data di rilevamento e la data di pagamento interessi.

Al riguardo si sottolinea come, in ragione della natura convenzionale degli accordi di ristrutturazione e della varietà dei contenuti dei medesimi, occorre sempre compiere una analisi caso per caso circa l'applicabilità o meno del regime derogatorio introdotto dalla Delibera.

Per quanto riguarda la c.d. "Data di Rilevamento" degli interessi debitori, una eventuale rilevazione con periodicità inferiore all'anno potrà essere prevista a valere esclusivamente per i finanziamenti diversi dagli affidamenti in conto corrente bancario, per i quali è prevista una disciplina particolare. Per questi ultimi infatti, conformemente a quanto prescritto dall'Art. 120, comma 2, lett. b), n. 1 del TUB e dall'Art. 3, comma 3 della Delibera, dovrà essere necessariamente prevista come data di rilevamento quella del 31 dicembre di ogni anno. Allo stesso modo, per quanto riguarda la c.d. "Data di Pagamento Interessi" degli affidamenti in conto corrente, questa dovrà coincidere con l'1 marzo dell'anno successivo alla relativa Data di Rilevamento conformemente a quanto previsto dall'Art. 120, comma 2, lett. b), n. 1 del TUB e dall'Art. 4, comma 4 della Delibera.

Infine, l'accordo di ristrutturazione dovrà contenere l'espressa autorizzazione del debitore agli istituti finanziari ad effettuare l'addebito in conto corrente degli interessi corrispettivi, al fine di consentirne l'imputazione a capitale e la relativa capitalizzazione. Quanto sopra fermo restando la produzione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, indipendentemente dalla forma tecnica dell'affidamento e della regolazione del relativo rapporto in conto corrente. Per completezza espositiva, è opportuno evidenziare come la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l'ordinanza n. 24156 del 13 ottobre 2017, abbia altresì ribadito come, nell'ipotesi in cui il giudice abbia dichiarato la nullità della clausola relativa agli interessi in quanto contrastante con il divieto di anatocismo, risulti necessario calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

## Conclusioni

Con la recente riforma, introdotta dalla Novella 2016 e dalla Delibera, emerge l'intento chiarificatore del legislatore con riferimento alla complessa e mutevole disciplina in materia di anatocismo.

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, in assenza di giurisprudenza dirimente e dottrina uniforme in merito alla disciplina in esame, sembrerebbe che il legislatore, pur avendo ribadito il generale divieto di anatocismo, abbia introdotto un regime derogatorio da applicarsi nelle ipotesi tassativamente individuate dalla Delibera, consentendo la capitalizzazione degli interessi debitori (scaduti e non pagati) nei rapporti intercorrenti tra intermediario e cliente ove regolati in conto corrente, fermo restando la periodicità reciproca annuale.

Pertanto, sebbene ancora soggetta al vaglio di dottrina e giurisprudenza oltre che evidentemente dell'applicazione pratica, la nuova disciplina introdotta dalla Novella 2016 dalla Delibera sembrerebbe

idonea a produrre effetti di non poco momento, anche in relazione a rapporti contrattuali esistenti ed eventualmente oggetto di operazioni di ristrutturazione del debito.

---

Per qualsiasi domanda in relazione al presente *Client Alert*, vi preghiamo di contattare uno degli autori indicati di seguito o il professionista di Latham & Watkins con il quale siete normalmente in contatto:

**[Andrea Novarese](#)**

andrea.novarese@lw.com  
+39.02.3046.2043  
Milano

**[Tiziana Germinario](#)**

tiziana.germinario@lw.com  
+39.02.3046.2073  
Milano

*\*Gli autori ringraziano Davide Camasi per l'importante contributo nella redazione di questo Client Alert.*

**Potrebbe anche essere interessato a:**

**[The Acquisition and Leveraged Finance Review – Italy](#)**

**[Italy Issues New Rules on Hostile Foreign Takeovers and Golden Powers](#)**

**[The Growth of European Covenant Lite](#)**

**[Webcast: Foreign Investment Around the World](#)**

---

*Client Alert* is published by Latham & Watkins as a news reporting service to clients and other friends. The information contained in this publication should not be construed as legal advice. Should further analysis or explanation of the subject matter be required, please contact the lawyer with whom you normally consult. The invitation to contact is not a solicitation for legal work under the laws of any jurisdiction in which Latham lawyers are not authorized to practice. A complete list of Latham's *Client Alerts* can be found at [www.lw.com](http://www.lw.com). If you wish to update your contact details or customize the information you receive from Latham & Watkins, visit <https://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp> to subscribe to the firm's global client mailings program.